



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 1634

del 1 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare gli articoli 3 e 4, in merito alla riforma degli ordinamenti universitari;

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado;

Visto il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata in scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 1998, n. 354, relativo alla costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, nel quale sono indicati lauree specialistiche, requisiti minimi e titoli aggiuntivi per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, concernente le equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, n. 312, che dispone l'attivazione dei TFA II ciclo per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Visto il Decreto Direttoriale 22 maggio 2014, n. 263, che fornisce le indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312;

Verificate le domande di partecipazione presentate ai sensi dell'art. 3 del sopracitato DM 312/2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal DD 263/2014, come presenti nell'ambiente ad accesso riservato <https://tfa.cineca.it/2014/usr/>;



Preso atto dei risultati del test preliminare come pubblicati nell'anagrafica dell'ambiente ad accesso riservato <https://tfa.cineca.it/2014/usr/>;

Vista la propria nota prot. 15733 del 10 settembre 2014 relativa alla pubblicazione elenchi CINECA e la rettifica prot. n. 15808 del 11 settembre 2014;

Valutate le segnalazioni fin qui pervenute con le relative documentazioni;

DECRETA

È pubblicato l'elenco definitivo, costituente parte integrante del presente decreto, dei candidati aventi titolo alla partecipazione alle prove scritte e orale per l'ammissione al TFA II ciclo per l'accorpamento 2, classi di concorso A029 e A030.

Poiché l'accorpamento 2, ai sensi del DM 358/98, coincide con l'Ambito disciplinare 2 il test è valido come ammissione alle prove suddette di entrambe le classi di concorso A029 e A030, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di accesso.

Le riserve ai sensi dell'art. 3, c. dm 312/2014 verranno sciolte a seguito delle necessarie indicazioni MIUR.

Avverso l'esclusione dalla partecipazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Vice Direttore Generale
Luciana Volta

